



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 29/11/2019
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°20 del 29/09/2020 e n° 14 del 11/12/2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Strutture ricettive nelle quali si applica l'imposta	3
Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	4
Articolo 5 - Determinazione dell'imposta	5
Articolo 6 - Esenzioni	6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	7
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	8
Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta	9
Articolo 10 - Sanzioni	10
Articolo 11 - Funzionario responsabile dell'imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale	10
Articolo 12 - Riscossione coattiva	11
Articolo 13 - Rimborsi	11
Articolo 14 - Contenzioso	11
Articolo 15 - Consultazione delle associazioni di categoria	11
Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali	12

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Aglientu.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Aglientu, per il turismo ed attività accessorie e collaterali allo stesso, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Le disposizioni del regolamento in oggetto sono da applicarsi con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio presso le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra- alberghiere, nonché presso le unità immobiliari concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, nonché nel caso di locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L 50/2017.

Articolo 3 - Strutture ricettive nelle quali si applica l'imposta

1. Ai fini del presente regolamento, a titolo indicativo e non esaustivo, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16/2017, le strutture ricettive nelle quali, se presenti sul territorio, si applica l'imposta di soggiorno sono:

a) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- ☐ Albergo
- ☐ Albergo residenziale
- ☐ Albergo diffuso
- ☐ Villaggio albergo

b) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- ☐ Campeggi e villaggi turistici
- ☐ Area sosta caravan
- ☐ Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

c) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE:

- ☐ Case per ferie
- ☐ Ostello della gioventù
- ☐ Affittacamere
- ☐ Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- ☐ Residence
- ☐ Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
- ☐ Turismo rurale
- ☐ Agriturismo
- ☐ Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98
- ☐ Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Tale articolazione è a titolo meramente indicativa e non esaustiva

2. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Aglientu fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. In caso di più pernottamenti non consecutivi pari o inferiori a 10 notti, i diversi periodi di alloggio non sono cumulabili tra loro al fine del calcolo del suddetto limite massimo di applicabilità dell'imposta.
5. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata.

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune Aglientu, che pernottano nelle strutture

ricettive o che usufruiscono di altra forma di ricettività di cui al precedente art. 3.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il locatore o l'intermediario o il gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23, come modificato dall'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.

6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 5 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione di approvazione delle relative tariffe ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000.

Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o azzerare, propria deliberazione, le tariffe.

3. La Giunta comunale fissa le tariffe in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno e ha la facoltà di differenziare ulteriormente le tariffe in relazione al livello di stagionalità.

4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità.

5. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso

formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello per il quale è stato effettuato il versamento forfettario.

6. I proprietari di unità immobiliari non destinate ad abitazione principale, vengono invitati a dichiarare entro il 15 giugno se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche_ e se intendono optare o meno per il pagamento forfettario dell'imposta in luogo della tariffa giornaliera.

7. Qualora un immobile venga destinato alla ricettività turistica dopo tale data, l'opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti immediatamente la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

8. In via sperimentale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie rapportate alla tipologia di struttura ricettiva, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui al precedente comma 2.

9. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento dell'undicesimo anno di età;

b) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

c) Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%

d) Accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera c)

e) Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone

f) Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Aglientu, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio.

g) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale.

h) In caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle

associazioni di volontariato.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi, lettere da b) a h), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'idonea attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dalla quale si evinca chiaramente, oltre alle generalità degli interessati, lo status che dà luogo all'esenzione.

In particolare per l'applicazione dell'esenzione di cui alla suddetta lettera b) l'attestazione dovrà contenere il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Per le esenzioni di cui alle lettere c) ed d) l'attestazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla.

Per le esenzioni di cui alla lettera e) l'attestazione dovrà contenere la dichiarazione del ruolo ricoperto dal beneficiario e il numero di persone accompagnate.

Per le esenzioni di cui alla lettera f), i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio e il numero di giorni interessati dall'attività lavorativa.

Per le esenzioni di cui alla lettera g), i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa e il periodo di incarico.

Per le esenzioni di cui alla lettera h), i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l'evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.

3. L'Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti status.

4. E' facoltà degli interessati presentare copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile, effettuano il versamento al Comune di Aglientu delle somme dai medesimi incassate o da incassare nei confronti dei propri ospiti a titolo di Imposta di Soggiorno entro il giorno 5 di ciascun mese solare successivo a quello di incasso o di maturazione del diritto all'incasso nei confronti degli ospiti, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune;
 - b) mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, previa stipula di apposita Convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;
 - c) mediante eventuali sistemi di pagamento online e non attivati dal Comune o suo gestore ovvero resi obbligatori per legge.
3. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti- sottoconti - sezionali.
4. Qualora l'ammontare complessivo della somma mensile da versare al Comune dovesse risultare inferiore ad euro 50,00, il gestore della struttura ricettiva o il locatore, fermo restando il rispetto degli ordinari obblighi dichiarativi, possono richiedere al Comune o al concessionario della gestione del tributo di essere autorizzati per iscritto ad eseguire un unico versamento cumulativo entro il termine di scadenza del termine di pagamento relativo alla mensilità successiva. Nel caso in cui l'ammontare del versamento cumulativo predetto risultasse inferiore ad euro 100,00, il gestore della struttura ricettiva o il locatore, fermo restando il rispetto degli ordinari obblighi dichiarativi, possono richiedere al Comune o al concessionario della gestione del tributo di essere ulteriormente autorizzati per iscritto ad eseguire un unico versamento cumulativo pari alla somma complessiva dovuta per le tre rate entro il termine di scadenza del termine di pagamento relativo alla mensilità ancora successiva. L'autorizzazione da parte del Comune o del concessionario della gestione del tributo hanno carattere discrezionale e possono essere revocate in ogni momento.
5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Aglientu sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, il numero e le generalità di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4 del D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato sono Responsabili del pagamento dell'imposta, e sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.

5. Il Comune di Aglientu si impegna a pubblicare sul sito istituzionale, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

6. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze, nonché copia della comunicazioni statistiche delle presenze turistiche inviate alla Regione Autonoma della Sardegna. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all'attività di controllo.

7. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

8. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, e sono soggetti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

9. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento. La convenzione potrà contenere la previsione di metodi di determinazione della tariffa proporzionali ai canoni ed ai corrispettivi delle transazioni, anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, comma 1.

Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Comune, può inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero – in alternativa, possono convocare tali soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per il mancato riversamento delle imposte entro i termini previsti dal precedente art. 7, i gestori delle strutture ricettive sono altresì soggetti a responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti e a responsabilità penale davanti alla Procura della Repubblica.
6. In caso di autocertificazioni false o mendaci, presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per usufruire di agevolazioni/esenzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso il soggetto passivo si espone, altresì, alle sanzioni penali di cui all'art. 483 del codice penale.
7. Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della L.R. 28.07.2017, l'Ufficio Tributi informa il competente servizio del Comune per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26 della stessa legge regionale.

Articolo 11 - Funzionario responsabile dell'imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile pro tempore del Servizio Tributi, deputato, con il supporto del personale degli uffici preposti, ad effettuare tutte le attività necessarie per mettere nelle condizioni i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad assolvere ai propri doveri. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o richieste di informazioni al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, nonché disporre l'accesso alle strutture ricettive, mediante personale debitamente autorizzato e con congruo preavviso, al fine di

effettuare i controlli sulla documentazione prescritta e/o acquisirne copia.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

4. Al fine di agevolare la resa del conto giudiziale, il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno può trasmettere alla Corte dei Conti una rendicontazione complessiva che racchiuda i singoli conti giudiziali debitamente compilati dagli agenti contabili.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono rimosse coattivamente tramite il concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione secondo la normativa vigente la procedura di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 27.12.2019, n. 160, ovvero, qualora consentito, mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 ovvero ancora mediante ordinanza ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 14 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.

Articolo 15 - Consultazione delle associazioni di categoria

1. L'Amministrazione in sede di prima istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 23/2011, convoca preliminarmente le organizzazioni territoriali rappresentative del settore alberghiero ed extra-alberghiero, al fine di illustrare ai relativi rappresentanti la proposta di istituzione dell'imposta di soggiorno e le relative condizioni, nonché per valutare l'eventuale recepimento di istanze, proposte e suggerimenti provenienti dagli operatori turistici;

2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta nei suoi molteplici aspetti operativi, nonché per fronteggiare eventuali problematiche di carattere tecnico, l'Amministrazione comunale, può avvalersi della collaborazione e del supporto delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, mediante convocazione periodica di un tavolo tecnico formato da rappresentanti politici e tecnici del

Comune e dai Rappresentanti delle suddette Associazioni.

3. Il suddetto tavolo ha una funzione consultiva, non avendo le proposte elaborate dallo stesso un carattere vincolante per l'organo preposto a deliberare, al quale spetta in ogni caso la decisione finale in ordine al recepimento o meno delle stesse.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 l'art. 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.